



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 275 del 15/12/2022

Proposta di legge per l' istituzione del Registro Regionale degli amministratori di condominio

Firmato da: Diego Venanzoni



Proposta di legge per l'istituzione del Registro Regionale degli amministratori di condominio

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Campania, nel rispetto delle proprie competenze e in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia, al fine di garantire ed attestare la professionalità e l'onorabilità dei soggetti che svolgono, in forma singola o associata, l'attività di amministratore di condominio, istituisce il Registro Regionale degli amministratori di condominio.

Art. 2.

(Registro regionale degli amministratori di condominio)

1. Il Registro Regionale degli amministratori di condominio, di seguito denominato Registro, è suddiviso in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali della Città Metropolitana di Napoli e delle Province della Regione ed è tenuto dalla competente struttura regionale come individuata dal provvedimento di cui al successivo comma.
2. La Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con proprio provvedimento definisce le modalità operative del Registro.
3. Il Registro ha finalità esclusivamente conoscitive, quale strumento di trasparenza per i cittadini e coloro che svolgono l'attività di amministratore di condominio.
4. Hanno titolo a richiedere l'iscrizione al Registro i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

Art. 3.

(Iscrizione al Registro e requisiti)

1. L'iscrizione al Registro avviene senza oneri a carico del richiedente e su istanza da parte del soggetto interessato, su base volontaria e non rappresenta requisito necessario per l'esercizio dell'attività di amministratore, ed è disposta con atto del dirigente responsabile della competente struttura regionale.



2. Possono presentare istanza di iscrizione coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e che presentino, inoltre, idonea autodichiarazione che attesti:
 - a) l'eventuale sussistenza di un contratto di assicurazione a copertura dei rischi professionali e a tutela dei condomini, con l'indicazione dei relativi massimali,
 - b) l'eventuale iscrizione ad associazioni professionali ed altre forme aggregative di cui alla Legge 14 Gennaio 2013, n.4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate);
 - c) Il numero degli stabili ed il totale delle unità immobiliari amministrati;
 - d) l'anno dal quale è esercitata l'attività di amministratore condominiale.
3. Con la medesima procedura di cui al comma 1 sono disposti il diniego della domanda di iscrizione e la cancellazione ai sensi dell'articolo 5.
4. I provvedimenti di cui al comma 1 e 3 di cui al presente articolo sono assunti entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.

Art. 4

(Aggiornamento del Registro)

1. L'iscrizione al Registro ha efficacia per tre anni, allo scadere dei quali si rinnova a seguito di presentazione di adeguata documentazione che attesti il permanere dei requisiti e l'aggiornamento dell'autodichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 3.
2. L'iscritto al Registro è tenuto ad informare in qualunque momento la Regione di eventuali variazioni sopravvenute rispetto ai requisiti comunicati all'atto di presentazione dell'istanza di iscrizione di cui al precedente articolo 3.
3. Nell'ipotesi in cui l'iscritto al Registro non produca la dichiarazione per le finalità di cui al comma 1, la Regione lo invita a farlo entro il termine di 30 giorni, alla scadenza del quale opera la cancellazione ai sensi dell'articolo 5.

Art.5

(Cancellazione)

1. La cancellazione dal Registro è disposta con atto del dirigente responsabile della competente struttura regionale per rinuncia all'iscrizione, dichiarazione di fallimento ovvero quando non ricorrano più i presupposti di cui all'articolo 3.
2. L'iscritto cancellato dal Registro può esservi riammesso.



3. Qualora la cancellazione sia stata disposta per causa diversa dalla rinuncia all'iscrizione, la riammissione è consentita quando siano cessati a norma di legge i presupposti che avevano determinato la cancellazione.

Art.6 (Società)

1. Qualora l'attività di amministratore di condominio sia esercitata da una società, l'iscrizione al Registro è riferita al legale rappresentante della società stessa o a coloro che, muniti di necessari poteri, siano preposti dalla società allo svolgimento dell'attività di amministratore di condominio.
2. Le società sono tenute a comunicare alla competente struttura regionale, le eventuali variazioni dei soggetti di cui al precedente comma per l'aggiornamento del Registro.

Art.7 (Pubblicità)

1. La Regione dà adeguata pubblicità al Registro tramite apposita sezione sul sito Internet istituzionale.
2. La consultazione del Registro deve essere agevole e resa accessibile a chiunque.

Art.8 (Istituzione della Consulta Permanente)

E' istituita una Consulta Permanente la cui partecipazione è a titolo gratuito. Essa non richiede nessun rimborso spese, gettone di presenza o rimborso spese a piè di lista, ed ha il compito di affrontare tutte le problematiche concernenti il relativo regolamento regionale di attuazione alla presente proposta di legge, che sarà formata dai seguenti soggetti:

- a) n.1 Consigliere Regionale identificato dal Presidente del Consiglio della Regione Campania,
- b) Assessore alla Formazione della Regione Campania,
- c) Direttore Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili,
- d) Presidente (o rappresentante delegato) dall'associazione di categoria denominata " Istituto Nazionale degli Amministratori e Revisori Condominiali".



Art.9
(Clausola di neutralità finanziaria)

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore decorsi 15 gg dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Campania. La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.